

AVVISO PER I DATORI DI LAVORO E LORO CONSULENTI

Istanze di rateazione delle sanzioni

applicate con ordinanza-ingiunzione

Ai fini di un accoglimento delle istanze di rateazione delle sanzioni è necessario sapere che:

- È ammessa la rateazione delle sanzioni applicate solo con ordinanza-ingiunzione, mentre è esclusa la rateazione delle somme in misura ridotta indicate nei verbali d'illecito redatte dagli ispettori: relativamente a queste ultime, il trasgressore ha facoltà di pagare, entro il termine perentorio di gg. 60 dalla notifica del verbale, la somma indicata anche limitatamente a singole violazioni. Sarà l'Ufficio a determinare con successivo provvedimento l'importo definitivo per il residuo.
- L'istanza di rateazione, da inoltrarsi solo dopo la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, deve essere redatta in bollo di € 14,62 ai sensi del DPR 642/72; il trasgressore deve dichiarare sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 26 L. 689/81 (*condizioni economiche disagiate*); deve, inoltre, allegare un'ulteriore marca da bollo di € 14,62 per il provvedimento di concessione del beneficio.
- Dopo l'accoglimento dell'istanza di rateazione, il trasgressore deve rispettare le scadenze mensili di pagamento, inoltrando, di volta in volta, le ricevute di versamento, pena l'emissione del ruolo esattoriale per l'intero residuo.